

## LA PROCEDURA PENALE

# Il nuovo codice aspetta ancora

“A quando il nuovo codice di procedura penale?”. Il quesito è anche il titolo di un convegno, organizzato dal centro di iniziativa giuridica Piero Calamandrei, che si è tenuto a Roma nei giorni scorsi. un convegno di estremo interesse per il confronto diretto fra alcuni membri della commissione, che ha redatto il progetto di codice per conto del ministero di Grazia e Giustizia, ed esponenti di tutte le forze politiche. Ed un tema attualissimo, perché due interpellanze devono avere risposta dal presidente del Consiglio dei ministri fra pochi giorni e il 31 ottobre prossimo scade il termine concesso dalla legge delega al governo per l'emanazione del codice processuale penale.

Nel suo discorso programmatico l'onorevole Cossiga ha già fatto sapere che il governo intende chiedere una proroga del termine, proroga che si aggiunge alle altre tre finora ottenute, le quali hanno fatto slittare l'approvazione definitiva del codice dal maggio 1976 ad oggi. E' prevedibile uno scontro politico su questo tema, scontro in parte anticipato dal convegno cui si accennava, dove sono emerse tendenze diverse. Radicali e socialisti vogliono il codice subito, così come la commissione lo ha elaborato. Se ci sono imperfezioni, aggiungono, poco importa, nel periodo di *vacatio legis*, cioè fra emanazione ed effettiva entrata in vigore, è possibile con legge provvedere alle eventuali modifiche. Ma, obiettano democristiani e comunisti, è contraddittorio emanare un codice con la riserva mentale di modificarlo subito dopo. E comunque, quali modifiche?

La proposta che viene da alcuni membri della commissione, è quella di prorogare ancora una volta il termine per l'emanazione, modificando i punti della delega che hanno suscitato maggiori perplessità e difficoltà, senza incidere nel tessuto del nuovo processo, che ha il pregio della celerità, del garantismo, della razionalizzazione del sistema processuale. Le modifiche che sarebbero apportate in seguito al dibattito parlamentare, così da assicurare contro colpi di mano tali da sovvertire completamente il modello di processo elaborato.

Tutto ciò può essere vero, ed in parte è vero, ad una condizione. Una delle obiezioni al codice è che mancano le strutture per applicarlo. Il rischio è che il codice debba essere modificato in relazione alle attuali strutture, del tutto inadeguate e talora fatiscenti. La condizione è invece che siano le strutture ad essere modificate e che si intraprenda immediatamente questa operazione, avendo a mente il modello di codice che sarà varato.

## *Sulla stampa*

---

Dunque la discussione parlamentare non può non estendersi e coinvolgere la normativa dell'ordinamento giudiziario e della polizia giudiziaria; né può essere trascurato l'aspetto finanziario. Non è vero che la riforma processuale non costa. Il costo economico è rilevante, per uscire da un sistema processuale ancorato ai ritmi del cancelliere che verbalizza sinteticamente a mano quello che imputato e testimone dicono in aula, alla impossibilità di reperire testimoni quando il processo è celebrato dopo anni e anni dai fatti, alla segretezza della istruttoria che non consente la verifica dialettica con la difesa.

Gli istituti dell'udienza preliminare, diffusa nel sistema inglese, della differenziazione delle misure preventive (non solo la carcerazione, ma forme alternative ad essa), della varietà dei riti a seconda della gravità dei fatti e soprattutto della entità probatoria, sono novità che richiedono una trasformazione profonda nell'organizzazione giudiziaria e probabilmente anche nel costume, sia di giudici che di avvocati. Perdere altro tempo, poco possibilmente, riuscendo a dare inizio a questa opera di trasformazione, può essere un successo molto maggiore che sventolare un codice destinato ad essere inapplicato o svuotato di significato dalla prassi giudiziaria.

La battaglia in favore del codice subito, apparentemente destinata ad ottenere un risultato utile, è forse suggestiva, ma rischia di ottenere un risultato opposto a quello che si propone. D'altro canto il rischio di modifiche snaturanti esiste. Sembra quindi necessario che il dibattito parlamentare sul tema non si svolga ad aula vuota, con stanchezza, ma coinvolga effettivamente tutte le forze politiche che hanno a cuore le sorti di un settore così delicato come quello della vita giudiziaria, i cui riflessi coinvolgono la stessa società civile. Resta un dato sicuro, che il codice deve essere completato al più presto, e da questo primo risultato non può non scaturire una trasformazione profonda di tutto il sistema giudiziario.

**Giangiulio Ambrosini**

(La Gazzetta del Popolo 23/X/1979)